

TRIBUNALE CIVILE DI PISTOIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700c.p.c.

CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE EX
ART 151 c.p.c.

Per: BENEDETTA MENICACCI, nata a Pescia il 21.06.1980, e residente a Capannori San Leonardo in Treponi, alla Via di Sottomonte, n.327, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Michela Scafetta (C.F. SCFMHL79E55A485U), entrambe elettivamente domiciliate presso la Cancelleria di Codesto Tribunale.

Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica certificata scafetta@pec.it;

CONTRO

- **MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con ufficio in Roma in via dei portoghesi 12;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**, in persona del legale Rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con ufficio in Firenze in via degli Arazzieri, 4;
- **AMBITO TERRITORIALE DI PISTOIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con ufficio in Firenze in via degli Arazzieri, 4;

E NEI CONFRONTI DI

Tutti i vincitori di Ricorso per l'inserimento in Gae, dell'Ambito Territoriale di Pistoia, valide per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 ossia di tutti i docenti inseriti a "pettine" nelle medesime graduatorie.

PREMESSO IN FATTO CHE

- Nel luglio 2006, la ricorrente, ha conseguito la Laurea Magistrale in Storia dell'Arte presso l'Università di Pisa.
- Nel settembre 2007 la sign.ra Menicacci ha superato il test d'ingresso e si iscriveva al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria presso l'Università degli Studi di Firenze.



- Nel 2009 a seguito dell'art. 5 bis co. 3 della legge n. 169/2008 la ricorrente ha potuto presentare, all'U.S.R. di Pistoia la domanda di inserimento in GAE, con riserva.
- Il 17 novembre 2015 la ricorrente ha conseguito la Laurea in Scienze della Formazione Primaria presso Università degli Studi di Firenze.
- Subito dopo, la docente ha ottenuto un incarico per n. 18 ore settimanali dal 05/12/2015 fino al 30.06.2016, come docente di sostegno presso l'Istituto "Sismondi – Pacinotti" di Pescia (PT), dalle Graduatorie di Istituto di III fascia per la provincia di Pistoia (inserita con la laurea in Storia dell'Arte).
- Nel Luglio 2016, in seguito allo scioglimento della Riserva in Gae per l'avvenuto conseguimento della Laurea in Scienze della Formazione primaria, è entrata a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Pistoia posizionandosi al posto n. 5.
- Per l'a.s. 2016/2017 ha ottenuto un incarico per 24 ore settimanali dal 27/09/2016 fino al 30.06.2017 come docente di Scuola Primaria lingua inglese presso l'Istituto "Don Milani" di Ponte Buggianese .

Nel frattempo la docente rileva da fonti ufficiali del MIUR che a seguito dell'inserimento a pettine dei diplomati magistrali ante 2001/2002, la ricorrente è scivolata al posto 110 con punti 43 (punti 40 laurea in Scienze della Formazione Primaria + punti 3 Laura Magistrale in Storia dell'Arte).

Non solo!

L'U.S.T. di Pistoia ha conferito n. 6 cattedre definitive nella scuola primaria, sempre a docenti ricorsisti, con il solo diploma magistrale, senza aver superato alcun concorso o selezione, passati dalla seconda alla prima fascia.

In seguito alle sentenze del consiglio di stato che hanno dichiarato abilitante il diploma magistrale conseguito entro gli anni 2001 e 2002, si sta procedendo all'inserimento a pettine in gae di tutti coloro che hanno fatto ricorso.

Questo inserimento e' ingiusto e illegittimo nei confronti dei precari storici, come la ricorrente, inseriti in Gae da tempo, e che per accedervi hanno dovuto superare un concorso o un percorso abilitante con valore concorsuale.

Se il diploma magistrale, è stato ritenuto dopo decenni abilitante, e si vuole sanare ad un errore commesso dal Miur in passato, non lo si può fare a discapito dei migliaia di precari che hanno seguito le regole imposte dallo stesso Miur, abilitandosi con concorso.

Tale palese illegittimità ha dato luogo ad una grave ingiustizia, in ragione della quale docenti, come la ricorrente, in possesso di un notevole punteggio si sono visti scavalcare da docenti con punteggi minimi ed irrisori.

Tutto ciò posto, la ricorrente si vede costretta a proporre il presente ricorso per i seguenti motivi di diritto.

Com'è noto, il corso di Laurea in SFP, nell'ambito delle Facoltà di Scienze della Formazione, è finalizzato alla preparazione culturale e professionale dei futuri insegnanti della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria;



L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in SFP, istituiti a norma dell'art.3, comma 2, della l. n.341/1990, comprensivo della valutazione di tirocinio previsto dal relativo percorso formativo, ha valore, infatti, di esame di Stato e abilita all'insegnamento nella scuola dell'Infanzia e Primaria.

L'art.1, comma 605, della l. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), con l'intento di non alimentare ulteriormente il precariato, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, pertanto con lo scopo intrinseco di esaurirsi una volta immesse in ruolo le docenti che vi erano inserite di diritto.

RILEVATO IN DIRITTO

La graduatoria permanente svolge l'importante funzione di essere l'unica fonte per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee, qualora non sia possibile provvedere alla copertura provvisoria della cattedra o dei posti di insegnamento, con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali.

In questo modo gli insegnanti confluiti nelle graduatorie permanenti e uniche, se non assunti nel contingente del 50% dei posti assegnabili, in attesa di essere assunti per scorrimento della graduatoria permanente, hanno la possibilità di acquisire professionalità attraverso le supplenze. Le graduatorie uniche permanenti (istituite - come dicevamo - dall'art. I, comma 6, della Legge n.124/99, che ha sostituito l'art. 401 del T.V. n. 297/94) sono state periodicamente aggiornate, con lo spostamento di posto degli iscritti ai quali sia riconosciuto un punteggio migliore, e integrate (fino a quando è intervenuta la loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento per effetto dell'art. 1 comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006) con l'inserimento dei docenti titolari di uno o più abilitazioni conseguite a seguito di diplomi SSIS, o di Laurea in Scienze della formazione o di Didattica della musica o COBASLID o, infine, dei docenti abilitati attraverso le sessioni riservate.

La graduatoria è stata dunque definita come permanente perché è sempre la stessa graduatoria che ha subito periodici aggiornamenti con lo spostamento di posto degli iscritti ai quali è riconosciuto **un punteggio migliore**.

Contrariamente allo spirito della Legge n. 124/99, il Ministero della Pubblica Istruzione, con i DECRETI MINISTERIALI N. 123 E N. 146, RISPETTIVAMENTE DEL 27 MARZO E 18 MAGGIO 2000, dettando le modalità per la trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti ed, in particolare, quelle di prima integrazione, ne ha stabilito l'articolazione in quattro fasce autonome disposte secondo un ordine decrescente, subordinando a tale dislocazione il momento della assunzione.

Sulla base di questa costruzione, invero, solo dopo che fossero risultati sistemati tutti i soggetti inclusi nelle fasce precedenti si sarebbe potuto procedere alla nomina di un aspirante inserito nelle fasce successive anche se lo stesso avesse avuto un punteggio superiore a quello dei colleghi inseriti nelle fasce precedenti.



L'art. 1 comma 605 della I. 296/2006, con l'intento di non alimentare ulteriormente il precariato e salvaguardare i diritti dei docenti abilitati con le procedure finora realizzate, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, **escludendo (ma solo in linea di principio) la possibilità di nuovi inserimenti, salvo quelli dei soli docenti abilitati non ancora inclusi alla data di entrata in vigore della legge stessa o che stessero completando il percorso formativo abilitante.**

Quest'ultimo nuovo sistema di formazione/reclutamento, infatti, è stato introdotto con il Tirocinio Formativo Attivo disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 249/2010 e dal Decreto Ministeriale 30 settembre 2011. Occorre, infatti, osservare che, fino all'anno accademico 2010/11, ossia prima dell'avvio del nuovo sistema di formazione degli insegnanti attraverso il Tirocinio Formativo Attivo di cui all'art. 2 comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, regolato ed attuato dalle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 249/2010 e al Decreto Ministeriale 30 settembre 2011, le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria e i Conservatori di Musica hanno attivato corsi abilitanti con modalità **identiche rispetto ai precedenti corsi.**

In relazione a tale necessità di gestire la fase transitoria, il legislatore ha aperto un primo varco nel sistema delle graduatorie ad esaurimento con l'articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, di cui al comma 7: a coloro che *conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione*».

Al comma 20 : “I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 137 del 28 settembre 2007, entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di riferimento.

Al comma 21 : “Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ai corsi di diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004 n. 82 e al decreto del ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007 n. 137 presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione e precedente l'entrata in vigore del presente decreto, con il conseguimento del previsto titolo finale abilitante per l'accesso all'insegnamento, limitatamente alle relative classi di concorso o di abilitazione per le quali sono stati ammessi. ”

Con l'intento di chiudere la fase transitoria e di consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di tutti i docenti, iscritti nei corsi di laurea in SFP dall'anno accademico 2008/09 in poi e ai corsi AFAM e COBASLID, che avrebbero conseguito l'abilitazione all'insegnamento con il “vecchio” sistema di formazione dei docenti in vigore fino al 2010, la legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011. n. 216. recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha introdotto la norma di cui all'articolo 14, comma 2-ter, ai sensi della quale *“fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo I, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico*



(COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31A e 32A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie".

È dunque evidente la forte disparità di trattamento rispetto a coloro che, pur in possesso di medesima abilitazione, si trovano in due fasce differenti.

Il principio meritocratico presente nella L. n. 124/99, peraltro, non può ritenersi scalfito neppure dall'inciso "salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria" di cui al terzo comma dell'art. 401 del T.U.

Tale salvaguardia, infatti, deve essere interpretata, così come evidenziato dal T.A.R. Lazio, con sent. n. 2799/2001, secondo le comuni regole del possesso da parte di più candidati di identico punteggio.

Pertanto, in deroga, i nuovi iscritti e i trasferiti devono trovare collocazione in posizione successiva a quella del parigrado già in graduatoria.

L'unico criterio di graduazione, dunque, è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di **individuare i più capaci e meritevoli, non essendo il momento di conseguimento dei requisiti di ammissione utile a individuare i soggetti più capaci e meritevoli.**

Conclusivamente la Corte Costituzionale, alla fine del paragrafo 3.2 della motivazione della sentenza n. 41/2011, afferma testualmente "[...] *Dal quadro normativo sopra riportato si evince che la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito.*

Alla luce di quanto detto sopra, non può disconoscersi il diritto della ricorrente all'inserimento a pettine – cioè in base al punteggio posseduto e senza declassamenti di sorta – nelle graduatorie in questione.

L'inequivocabile presa di posizione della Corte Costituzionale in termini generali a favore del criterio del merito è senza ombra di dubbio utile al fine del giudizio di evidente illegittimità costituzionale di un sistema di reclutamento del personale docente che consentisse di valorizzare, ai fini della assunzione, un elemento (quello della data di conseguimento del titolo di accesso nelle graduatorie) che nulla ha a che vedere con la valutazione del merito e con la conseguente scelta del migliore candidato per la copertura del posto pubblico.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

E' stato sin qui dimostrato, che la ricorrente ha diritto all'assunzione a tempo indeterminato.

Sono evidenti i danni non solo economici, ma soprattutto in termini esistenziali e di professionalità subiti



dalla sig.ra Menicacci, in conseguenza della negazione di tale diritto.

Non può, difatti, sfuggire il discrimine della condizione di precario, rispetto a quella di docente di ruolo. Soltanto tale ultima condizione, difatti, permetterebbe alla sign.ra Menicacci, dopo anni di studio, di realizzarsi nella propria professionalità di insegnante, e di non dover vivere nella continua incertezza della riconferma lavorativa. La giurisprudenza ha sempre dimostrato sensibilità rispetto all'ingiusto diniego di assunzione a tempo indeterminato, concedendo la tutelare cautelare sulla base dell'evidenziazione della natura non meramente patrimoniale del relativo pregiudizio, e rimarcando, a tal riguardo, " il diritto al lavoro e ad un'esistenza libera e dignitosa (art 4 e 36 Cost).

Tutto ciò premesso la Dott.ssa Menicacci, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice adito, ritenuti sussistenti gli estremi di cui all'art.700 c.p.c., esaminati gli atti, valutata l'urgenza, voglia con decreto inaudita altera parte, e contestuale fissazione dell'udienza di comparizione nel termine di cui all'art. 669 sexies co.2, c.p.c., ovvero con ordinanza previa convocazione delle parti in apposita udienza ai sensi dell'art. 669 sexies, co.1 c.p.c., sospendere il provvedimento di inserimento in Gae dei ricorsisti nell'ambito territoriale di Pistoia, ed ammettere i provvedimenti che appariranno più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito ed in particolare:

- Previa disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, accertare e dichiarare l'illegittimità della posizione al posto n.110 delle Gae nell'ambito territoriale di Pistoia.
- Conseguentemente ordinare all'Amministrazione convenuta l'immissione in ruolo della ricorrente all'Ambito Territoriale di Pistoia, in considerazione della posizione e del punteggio di titolarità.
- Con vittoria di spese e del compenso professionale oltre accessori di legge.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della L.30 maggio 2002, n.115, così come modificato dal D.L. 6 Luglio 2011 n.98, convertito nella L.111/2012, si dichiara che il presente procedimento ha un valore indeterminabile, sarà pertanto versato un contributo unificato di 259,00.

Con riserva di ulteriormente agire per la richiesta di risarcimento danni in via ordinaria.

Con riserva di ulteriormente articolare ogni altra richiesta istruttoria che si rendesse opportuna anche a seguito della difesa di controparte.

Si producono i documenti come in narrativa.

Salvo ogni diritto.

Roma, 7.11.2016



Avv. Michela Scafetta

